TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 3/2010

Commissari Straordinari
Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto
Dott. Gerardo Longobardi
Prof. Avv. Stefano Ambrosini

QUARTO PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE

Sommario

1. Premessa generale: quarto progetto di ripartizione parziale e categorie di creditori da pagare	-
2. Partecipazione al riparto dei creditori ammessi tardivamente ex art. 112 l.f	3
3. Le prededuzioni e gli oneri della Procedura.	4
1. I crediti assistiti dal privilegio speciale sulla nave nel codice della navigazione	4
5. La questione degli interessi in favore dei creditori privilegiati e ipotecari	4
5. I beni di Tirrenia alienati, il ricavato della vendita e la somma da distribuire con il presente quarto progetto di ripartizione	6
7. I criteri adottati per l'imputazione delle spese generali da suddividere tra tutti i creditori	7
3. Gli accantonamenti in considerazione delle opposizioni pendenti, delle domande tardive e lel restante contenzioso in essere o potenziale, nonché delle spese e degli oneri futuri presumibili a carico della procedura.	7
). Le somme attribuite con il quarto progetto di ripartizione delle somme	3

Allegato: Conto speciale immobile "Palazzo Caravita di Sirignano" ubicato in Napoli

1. Premessa generale: quarto progetto di ripartizione parziale e categorie di creditori da pagare.

Con i primi tre riparti parziali (dichiarati esecutivi rispettivamente in data 17.4.2013, 6.5.2014 e 28.12.2017) sono stati integralmente soddisfatti i creditori prededucibili e quelli assistiti da privilegio speciale ex art. 552 cod. nav., nonché in misura parziale i creditori ipotecari.

Nelle more del completamento delle attività propedeutiche alla predisposizione di un ulteriore progetto di ripartizione parziale a favore dei creditori ammessi allo stato passivo della Procedura, tenuto conto della intervenuta cessione in data 26.07.2018 al prezzo di Euro 16.500.000,00 dell'immobile denominato "Palazzo Caravita di Sirignano" ubicato in Napoli, alla Via del Rione Sirignano n. 2, con atto a rogito del Notaio Paolo Silvestro, rep. n. 102025, racc. 26443, con il presente quarto progetto di ripartizione parziale, i Commissari intendono soddisfare integralmente il residuo credito ipotecario ammesso allo stato passivo pari a Euro 12.865.552,46 (56,04628%).

I criteri generali di ripartizione dell'attivo in materia concorsuale - stabiliti nelle disposizioni di diritto comune (del codice civile), in quelle della legge fallimentare e nelle leggi speciali (nel caso in esame, in particolare, la specialità è rappresentata dal codice della navigazione) – sono già stati esposti nella relazione del Commissario al primo riparto parziale (pubblicata sul sito internet della procedura e consultabile da tutti gli interessati), sicché, anche in questa sede, si ritiene opportuno rinviare alla detta relazione per i criteri generali, i quali sono inderogabili e, pertanto, sono stati rigorosamente osservati anche nel presente progetto di riparto.

2. Partecipazione al riparto dei creditori ammessi tardivamente ex art. 112 l.f.

Successivamente al decreto di esecutività del terzo progetto di ripartizione parziale, con provvedimento del 19.12.2018, l'Ill.mo Giudice Delegato ha ammesso allo stato passivo della Procedura il creditore per Euro 5.544,65 (al lordo delle ritenute di legge) in prededuzione (ins. Tale credito è stato già integralmente soddisfatto in data 5.06.2019. Non vi sono ulteriori creditori ammessi allo stato passivo

ex art. 101 L.F., che avrebbero legittimamente potuto partecipare ai precedenti progetto di riparto parziale.

3. Le prededuzioni e gli oneri della Procedura.

Con riferimento ai crediti prededucibili (ossia ai crediti sorti in *occasione* o in *funzione* della procedura concorsuale e perciò riferibili alla gestione della procedura stessa, nel senso che nascono al fine di consentirne l'organizzazione e l'amministrazione) si rimanda a quanto già espressamente indicato nelle relazioni al primo e al secondo piano di riparto parziale, nelle quali sono stati indicati i criteri di ripartizione in proporzione delle masse attive realizzate.

4. I crediti assistiti dal privilegio speciale sulla nave nel codice della navigazione.

Per la presente categoria di crediti, si rimanda a tutto quanto espressamente riportato nelle relazioni al primo, secondo e terzo piano di riparto parziale, precisando che i suddetti crediti, assistiti da privilegio speciale sulle navi ex art. 552 cod. nav., sono stati pagati con i piani di riparto già eseguiti nelle percentuali ivi indicato e che non parteciperanno al presente riparto parziale destinato, come detto, esclusivamente al saldo dell'unico creditore ipotecario ammesso allo stato passivo. Con il terzo piano di riparto, infatti, sono stati soddisfatti i residui crediti assistiti da ipoteca fino alla concorrenza del prezzo netto fin ad ora realizzato attribuibile a ciascun bene oggetto di prelazione e non vi sono allo stato ulteriori somme distribuibili a favore di tale categoria di creditori.

5. La questione degli interessi in favore dei creditori privilegiati e ipotecari.

I Commissari, aderendo a quanto già riportato nelle relazioni di cui ai precedenti piani di riparto esecutivi, hanno ritenuto di non riconoscere gli interessi ove non siano stati espressamente richiesti dal creditore e, di conseguenza, non siano stati ammessi al passivo con il provvedimento del Giudice Delegato.

÷

Tale impostazione, si ribadisce anche in questa sede, è conforme all'orientamento della giurisprudenza che si è pronunciata su questioni analoghe, ove, con riferimento alla questione specifica relativa al riconoscimento degli interessi maturati successivamente all'apertura della procedura, si è evidenziato che l'ammissione al passivo di un credito ipotecario non implica automaticamente anche quella degli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento, sicché questi, ove non siano stati esplicitamente ammessi e, mancando un'opposizione allo stato passivo, siano stati esclusi dal piano di ripartizione, non possono esservi reinseriti a seguito di reclamo contro questo piano¹.

La Suprema Corte, ha affermato (in tema di fallimento, ma il principio può essere applicato in via analogica anche per l'amministrazione straordinaria) che gli interessi sul credito garantito da ipoteca, benché siano oggetto del trattamento preferenziale di cui all'art. 2855, 3° comma, c.c., che prevede l'estensione agli accessori del grado ipotecario, non si sottraggono alla necessità di una specifica domanda di ammissione al passivo e che l'eventuale difformità tra la domanda e il provvedimento di ammissione non può che essere rimossa attraverso l'impugnazione del decreto di ammissione. Qualora non sia proposta l'opposizione, l'ammissione del credito nei termini in cui è disposta dal giudice delegato diviene definitiva e non più modificabile, sicché il decreto, nella sua concreta statuizione, a cui consegue l'inclusione del credito nello stato passivo, diviene il titolo per il concorso del creditore nella ripartizione dell'attivo, fase quest'ultima nella quale non è più ammessa, perché definitivamente preclusa, ogni contestazione relativa all'esistenza, all'entità e alla qualità del credito ammesso².

Quanto appena esposto rappresenta l'espressione dei principi più generali pronunciati dalla giurisprudenza con riferimento alla natura e all'estensione delle eccezioni ammissibili in sede di riparto, ove non è consentito mettere in discussione l'importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verifica del passivo, in considerazione dell'efficacia preclusiva, nell'ambito della procedura concorsuale, del provvedimento di ammissione allo stato passivo, né sono ammesse contestazioni attinenti ad altre fasi della procedura, in quanto il giudice delegato deve

¹ Cass. 3 febbraio 1987, n. 954, in Foro it., Rep. 1987, voce Fallimento, n. 482.

² Cass., 21 febbraio 2001, n. 2493, in Fallimento, 2002, 332.

limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi e, comunque, alla collocazione dei diversi crediti³.

Sulla base dei principi sopra esposti, per i creditori che partecipano al presente quarto progetto di riparto non vi sono interessi che maturano.

ń

6. I beni di Tirrenia alienati, il ricavato della vendita e la somma da distribuire con il presente quarto progetto di ripartizione.

Nello stato passivo della Procedura risulta ammesso un solo creditore con privilegio ipotecario "sugli immobili di proprietà della Tirrenia siti a Napoli e Venezia per la somma di Euro 22.955.230,46". Tale credito è stato soddisfatto parzialmente con il primo piano di riparto per Euro 10.089.678,00 (43,95372%) in forza del ricavato della cessione dell'immobile sito in Venezia (Palazzo Molin), così residuando un credito ipotecario di Euro 12.865.552,46 ancora da soddisfare (56,04628%).

Con atto a rogito del Notaio Paolo Silvestro del 26.07.2018 (rep. n. 102025, racc. 26443) l'immobile denominato "Palazzo Caravita di Sirignano" ubicato in Napoli, alla Via del Rione Sirignano n. 2, è stato ceduto al prezzo di Euro 16.500.000,00 che è stato integralmente incassato dalla Procedura.

Il totale dei costi diretti e della quota parte delle spese generali imputabili a detto bene immobile, per quanto più specificamente si dirà in appresso, sono inferiori alla differenza tra il prezzo incassato e il residuo credito ipotecario ancora da soddisfare, così che con il presente riparto ne viene proposto l'integrale soddisfacimento attraverso il pagamento di Euro 12.865.552,46, destinando la differenza netta a favore della massa dei creditori nei successivi piani di riparto.

*

³ Cass. 24 settembre 2010, n. 20180, in Foro it., Rep. 2010, voce Fallimento, n. 543.

7. I criteri adottati per l'imputazione delle spese generali da suddividere tra tutti i creditori.

Si richiamano integralmente i criteri già indicati ed esposti nella relazione al primo e al secondo riparto, precisando che, in questa sede, che i costi diretti riferiti all'immobile "Palazzo Caravita di Sirignano" ubicato in Napoli sono indicati nel prospetto allegato, così come la quota parte delle spese generali sostenute dalla Gestione Commissariale sino alla cessione del suddetto bene, determinata in proporzione al peso percentuale del valore del singolo bene rispetto all'ammontare totale del valore rettificato indicato nel secondo piano di riparto di tutti i beni ceduti.

×

8. Gli accantonamenti in considerazione delle opposizioni pendenti, delle domande tardive e del restante contenzioso in essere o potenziale, nonché delle spese e degli oneri futuri presumibili a carico della procedura.

Le somme disponibili sui conti della procedura alla data del 31.01.2020 ammontano ad Euro 75.894.067,04 e che l'importo da distribuire con il presente piano è pari a Euro 12.865.552,46, con residuo, quindi, di Euro 63.028.514,58.

Rispetto alle somme disponibili, si rappresenta che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 L.F. devono necessariamente essere accantonati i seguenti importi:

- (i) il presumibile costo determinato dai giudizi di impugnazione pendenti (promossi dal Commissario avverso crediti ammessi al passivo) di cui si conferma la stima in Euro 1.572.147,44;
- (ii) le presunte spese future di procedura sono determinate in Euro 11.500.000,00, quantificate in via puramente indicativa e prudenziale;
- (iii) i crediti ammessi al passivo con riserva sono quantificati Euro 4.892.459,93;
- (iv) le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato ammontano a Euro 10.904.000,00;

×

9. Le somme attribuite con il quarto progetto di ripartizione delle somme.

Con il presente riparto, viene effettuato il pagamento integrale del residuo credito assistito da garanzia ipotecaria, per il quale il netto realizzato dalla cessione dei cespiti risulta capiente rispetto alla garanzia prestata, per l'importo di Euro 12.865.552,46, provvedendo alla ripartizione delle ulteriori somme disponibili, al netto degli accantonamenti di cui all'art. 113 L.F., con il prossimo progetto di riparto per il quale sono in corso le attività propedeutiche per la relativa predisposizione.

QUARTO PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE

CREDITORI AMMESSI CON PRIVILEGIO ARTT. 2808 E 2748, CO. 2 C.C.

Ins. Nominativo

Importo lordo attribuito



€ 12.865.552,46

IMPORTO TOTALE DISTRIBUITO

Euro 12.865.552,46

Roma, 16 marzo 2020

I Commissari Straordinari

Prof. Avv Beniamino Caravita di Toritto

Dott. Gerardo Longobardi

Prof. Avv. Stefano Ambrosini

TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. in A.S. - 4° RIPARTO

INS. 1 — credito con privilegio ipotecario € 22.955.230,46 sui seguenti immobili

A) PALAZZO MOLINI (VENEZIA)

B) PALAZZO SIRIGNANO (NAPOLI)

IMMOBILE	Prezzo Cessione	Costi Diretti (sino alla vendita)	Quota Parte Spese Generali	Prezzo Netto	Importo Pagato con Precedenti Riparti	Residuo Credito Ipotecario sull'Immobile	Somma Proposta con il presente riparto	Residuo Credito Ipotecari o dopo il presente riparto
PALAZZO MOLIN (VENEZIA)	10.400.000,00				10.089.678,00 (43,95372%) I° PIANO DI RIPARTO	0,00	0,00	0,00
PALAZZO SIRIGNANO (NAPOLI)	16.500.000,00	1.635.821,02	1.254.908,88	13.609.270,10	0,00	12.865.552,46	12.865.552,46 (56,04628%)	0,00